

# Circolare dichiarazione IVA

4/2024

Gennaio 2024

A tutti i Gentili Clienti  
Loro indirizzi

Circ2404\_Dichiarazione\_iva.docx

Padova, 18.01.2024

**Oggetto: Gestione crediti IVA  
Dichiarazione IVA 2024  
Richiesta informazioni e dati**

### Gestione del Credito IVA

La Dichiarazione IVA 2024 deve essere presentata **dal 01.02.2024 al 30.04.2024**. Tuttavia, i soggetti passivi (trimestrali) che effettuano la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre con la dichiarazione IVA dovranno presentare quest'ultima entro il 29 febbraio 2024.

### Utilizzo del Credito IVA

Per quanto riguarda le regole di **compensazione orizzontale** del credito IVA relativo all'anno di imposta 2023, che emergerà dalla dichiarazione IVA 2024, si riepiloga brevemente la normativa:

- Credito IVA < 5.000 €: tale credito può essere compensato senza attendere la presentazione della dichiarazione;
- Credito IVA > 5.000: tale credito può essere compensato senza attendere la presentazione della dichiarazione fino al raggiungimento dei 5.000 €; una volta raggiunto questo limite ogni ulteriore compensazione:
  - o può avvenire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (D.L. 50/2017);
  - o il credito deve essere certificato da visto di conformità apposto nella dichiarazione iva annuale;
  - o deve essere effettuata solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda le regole di **compensazione verticale** del credito IVA, non vi è nessun limite imposto dalla norma. **La compensazione verticale** può essere effettuata semplicemente riducendo il versamento periodico mediante utilizzo dei crediti ed è comunque considerata **verticale** se effettuata mediante **la compensazione esposta in F24** (peraltro consigliata dal nostro Studio, come da indicazioni seguenti) e può essere effettuata utilizzando il **credito IVA per pagare debiti IVA, ma solo debiti sorti successivamente alla maturazione del credito. Al contrario, l'utilizzo del credito IVA per pagare debiti IVA sorti anteriormente alla maturazione del credito è una compensazione orizzontale, pertanto soggetta alle limitazioni sopra indicate.**

**Anche nel caso di compensazioni verticali lo Studio consiglia di utilizzare il credito dell'anno precedente al di fuori delle liquidazioni periodiche IVA, mediante presentazione di F24 in compensazione come avviene per le compensazioni orizzontali. Così facendo il credito sarà da indicare sempre in F24 col codice 6099 e l'anno di riferimento, senza le limitazioni di importo utilizzato in compensazione illustrate precedentemente. Si segnala che trattandosi in questo caso di compensazioni "verticali", seppure esposte in F24 come le "orizzontali", non scatta**

**l'obbligo della presentazione dell'F24 tramite i canali Entratel/FiscOnLine e la delega può essere presentata attraverso i canali telematici bancari.** Su questo ultimo punto sarà opportuno verificare che la regola rimanga in vigore dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 30.12.2023 n° 213 che ha introdotto, con decorrenza dal prossimo 1 luglio 2024 l'obbligo di utilizzare i canali telematici per le deleghe che contengono compensazioni anche quando non hanno saldo zero.

#### **Invio della Dichiarazione IVA, compensazioni e versamenti**

Tutti i soggetti obbligati devono presentare la Dichiarazione IVA **dal 01.02.2024 al 30.04.2024.**

1. Dichiarazione IVA con un credito > 5.000: è possibile utilizzare il credito eccedente i 5.000 € in compensazione "orizzontale" dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della Dichiarazione IVA, con F24 e con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e la Dichiarazione deve essere vistata con il visto di conformità;
2. Dichiarazione IVA con un debito: il debito IVA risultante dalla Dichiarazione deve essere saldato **entro il 18.03.2024** (il 16.03.2024 cade di sabato). In alternativa, è possibile effettuare il pagamento del debito con rate di pari importo, con scadenza della prima al 18.03.2024, completamento della rateizzazione entro il 16.11.2024 e interessi di rateizzazione dello 0,33% mensili (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via). In alternativa ulteriore, è possibile versare il debito IVA in sede di **versamento delle imposte dirette** (scadenza 30.06.2024 prorogata al 01.07.2024 in quanto il 30 giugno cade di domenica) con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.03.2024, con possibilità di adottare anche la rateizzazione. Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare devono presentare i MODELLI DI DICHIARAZIONE IVA RELATIVI ALL'ANNO 2023 osservando le stesse scadenze di versamento e versando eventualmente l'imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi.

Proseguiamo la presente circolare con le indicazioni finalizzate a reperire le consuete informazioni necessarie a compilare la Dichiarazione IVA 2024, anno d'imposta 2023.

**Vi preghiamo di fare molta attenzione alla procedura indicata nell'Allegato A.**

**Per procedere alla compilazione delle dichiarazioni, tutte le stampe devono essere fatte in definitivo.**

**DICHIARAZIONE IVA 2024, ANNO D'IMPOSTA 2023**

Come per gli scorsi anni, la Dichiarazione IVA richiede di indicare alcune informazioni di carattere informativo (Quadro VF, VT) e non informativo (Quadro VE), che richiedono l'intervento di ciascuna società.

Anche quest'anno, pertanto, chiediamo cortesemente una vostra celere collaborazione che si concretizza nel:

1. compilare e far pervenire allo Studio preferibilmente via mail le **tabelle** che troverete di seguito, nelle quali vengono richieste le seguenti informazioni (**si prega di far pervenire le sole tabelle, senza la parte descrittiva di questa circolare**). Possono non essere compilate le tabelle di cui possono ricavarsi le informazioni già dalla liquidazione riepilogativa, raccomandando, in ogni caso, il coordinamento col proprio consulente di riferimento per una gestione del lavoro snella ma nel contempo efficace:

- Telefoni cellulari con detrazione superiore al 50% (Quadro VA)
- Operazioni con San Marino
- Operazioni attive non soggette all'imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7 septies (VE)
- Operazioni attive con applicazione del reverse charge (Quadro VE)
- Operazioni attive con IVA differita (Quadro VE)
- Operazioni attive verso soggetti in regime di "split payment" (Quadro VE)
- Operazioni di vendita di beni ammortizzabili (Quadro VE)
- Ripartizione dell'imponibile acquisti ed importazioni (Quadro VF)
- Operazioni particolari con IVA a carico del committente / acquirente (Quadro VJ)
- Informazioni sull'acconto IVA dovuto e versato nel 2023 (Quadro VH)
- Distinzione delle operazioni di vendita rivolte a titolari di partita Iva e consumatori finali (Quadro VT).

**Si sottolinea l'importanza di attenersi alla documentazione predisposta, e di non trasmettere altri o diversi file, prospetti, ecc. anche se riferibili ai medesimi dati.**

2. Fare pervenire allo Studio preferibilmente via mail copia delle **liquidazioni IVA** relative al 2023, compresa la liquidazione di riepilogo dell'intero anno ("liquidazione tredicesima"), ovvero comunicare, sempre via mail, l'avvenuto salvataggio dei relativi PDF nell'apposita directory come da procedura contenuta nell'Allegato A per i clienti interessati. Pertanto le liquidazioni IVA dovranno essere definitive.

3. Fare pervenire allo Studio preferibilmente via mail copia delle **schede contabili** "Erario c/IVA" e, in caso di presenza di credito IVA 2022, "Erario c/IVA da compensare".

4. Far pervenire allo Studio preferibilmente via mail qualora non si fosse provveduto in corso d'anno, copie degli **F24 recanti codici tributo afferenti l'IVA (versamenti IVA, compensazioni del credito IVA)**.

**SCADENZA PER L'INVIO ALLO STUDIO**

Si chiede cortesemente di far pervenire allo Studio, **al proprio commercialista di riferimento** via mail (preferibilmente non via fax) la documentazione indicata **entro il 15.02.2024, raccomandando comunque**

**ai soggetti che intendono fruire entro breve della compensazione del credito IVA di fornire i dati definitivi e le informazioni con la massima celerità.**

#### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE TABELLE

##### Quadro VA Informazioni sull'attività

###### Rigo VA5 - Telefoni cellulari con detrazione IVA superiore al 50%

Deve essere compilato dai soggetti che hanno effettuato acquisti e importazioni di telefoni cellulari e delle spese di gestione, per i quali l'IVA assolta è stata detratta in misura superiore al 50%. La compilazione è prevista anche per i soggetti la cui detrazione effettiva risulti poi ridotta per la presenza di limitazioni della detrazione per effetto del prorata. Devono essere indicati anche gli acquisti in dipendenza di contratto di leasing.

##### Quadro VE: Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili

###### Rigo VE30- Operazioni con San Marino - CESSIONI

Nella tabella "Operazioni con San Marino" riportare i **dati complessivi** relativi alle CESSIONI di beni effettuate nel 2023 nei confronti di operatori sammarinesi.

###### Rigo VE34 – "Operazioni ATTIVE non soggette all'imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7 septies"

Indicare le operazioni non soggette a imposta per carenza del requisito territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'articolo 21, co. 6-bis. Tali operazioni concorrono alla formazione del volume d'affari. Nella tabella va indicato il **totale** delle operazioni.

###### Rigo VE35 Col. 2 – "CESSIONI all'interno dello Stato di rottami e altri materiali di recupero"

Per queste operazioni l'imposta è assolta dal cessionario. Nella tabella va indicato il **totale** (= imponibile) delle operazioni.

###### Rigo VE35 Col. 5 – "CESSIONI di fabbricati strumentali"

Per queste operazioni l'imposta è assolta dal cessionario, se è stata esercitata l'opzione. Nella tabella va indicato il **totale** (= imponibile) delle operazioni.

###### Rigo VE35 Col. 8 – "Prestazioni ATTIVE comparto edile e servizi connessi"

Si tratta delle prestazioni ATTIVE per operazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici, per le quali l'imposta è assolta dal committente (art. 17, co. 6, lett. a-ter; decorrenza 01.01.15). Nella tabella va indicato il **totale** (= imponibile) delle operazioni.

###### Rigo VE35 Col. 9 – "Operazioni ATTIVE settore energetico"

Si tratta delle operazioni del settore energetico per le quali l'imposta è assolta dal cessionario o committente (art. 17, co. 6, lett. d-bis, d-ter, d-quater; decorrenza 01.01.15). Nella tabella va indicato il **totale** (= imponibile) delle operazioni.

###### Rigo VE37 Col. 1 – "Operazioni EFFETTUATE nell'anno ma con imposta esigibile negli anni successivi"

Indicare il **totale imponibile** delle operazioni effettuate nell'anno nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all'articolo 6, co. 5, DPR 633/72, e che prevedono l'esigibilità dell'IVA in esercizi futuri, nonché quelle effettuate in regime di "IVA per cassa" previsto dal 01.12.2012.

Rigo VE37 Col. 2 – "Operazioni EFFETTUATE nell'anno ma con imposta esigibile negli anni successivi"

Indicare il **totale imponibile** delle operazioni con IVA esigibile in anni successivi effettuate ai sensi dell'articolo 32 bis DL 83/2012 (*Regime IVA per cassa* in vigore dal 01.12.2012). È dettaglio del dato in Rigo VE37, Col. 1.

Rigo VE38 – "Operazioni EFFETTUATE nei confronti di soggetti in regime di split payment (art. 17-ter)"

Indicare il **totale imponibile** delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti obbligati al versamento dell'imposta ai sensi dell'art. 17-ter (cd. "scissione dei pagamenti" o "split payment").

Rigo VE39 - "Fatture IVA esigibilità differita EMESSE negli esercizi precedenti ma incassate nel 2023"

Indicare il **totale imponibile** di queste operazioni.

Rigo VE40 - "CESSIONE dei Beni Ammortizzabili"

Riportare il **totale imponibile** della vendita dei beni ammortizzabili ceduti nel 2023.

La corretta compilazione di tale rigo impone che venga indicato l'importo a cui è stato ceduto il cespite (come da fattura di vendita) e non il costo storico dello stesso.

**Quadro VF Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione**

Rigo VF28 - Operazioni con San Marino - ACQUISTI

Nella tabella "Operazioni con San Marino" riportare i dati complessivi relativi agli ACQUISTI di beni effettuati nel 2023 da operatori sammarinesi, separandone, dove indicato, l'imponibile dall'imposta.

Rigo VF29 - Acquisti e importazioni

Al rigo VF29 deve essere indicata la ripartizione del totale imponibile degli acquisti (anche intracomunitari) e delle importazioni effettuate nel corso del 2023.

Tutti gli importi di questa riga devono essere indicati al netto di IVA, quindi anche al netto dell'eventuale IVA indetraibile che incrementa il costo dei beni/servizi cui si riferisce.

Nella colonna "beni ammortizzabili" indicare l'ammontare degli acquisti dei beni, materiali ed immateriali, effettuati nel 2023, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro, e il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing.

Nella colonna "beni non ammortizzabili" indicare l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti leasing, usufrutto, noleggio/locazione o con altro titolo oneroso, ed il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (es. terreni).

Nella colonna "beni destinati alla rivendita e beni destinati alla produzione" riportare il costo totale dei beni destinati alla rivendita (merci) e quello dei beni destinati alla produzione di beni o servizi (es. materie prime, semilavorati ecc...) al netto di accrediti e resi.

Nella colonna "altri acquisti ed importazioni" riportare il costo totale di tutti gli altri acquisti ed importazioni di beni e servizi, rilevanti ai fini IVA, inerenti l'esercizio dell'impresa, arte o professione, non compresi nei campi precedenti (esempio: spese generali, spese per acquisizione di servizi, ecc.....).

Infine nella colonna “totale acquisti e importazioni” riportare la somma degli importi di cui sopra.

**Suggerimento:** il totale acquisti si può desumere dalla liquidazione annuale IVA (o liquidazione 13a o liquidazione di conguaglio) e può essere utile per determinare la voce VF29 campo 4 “Altri acquisti e importazioni”. Infatti, mentre è di più facile individuazione il valore dei beni ammortizzabili, quello dei beni non ammortizzabili e il valore dei beni e dei servizi destinati alla produzione, risulta ostico individuare la voce residuale degli altri acquisti e importazioni. Si consiglia pertanto: a) individuare il totale acquisti dalla liquidazione; b) individuare il valore dei beni ammortizzabili; c) individuare il valore dei beni non ammortizzabili; d) individuare il valore dei beni e servizi destinati alla produzione. Il valore degli altri acquisti e importazioni può essere desunto sottraendo dalla voce a) le voci b), c) e d). Per quanto riguarda la determinazione del totale acquisti, è necessario sottrarre al totale imponibile degli acquisti, ricavato dalla liquidazione annuale, tutte le voci che non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta. Ne sono esempi frequenti: Fuori Campo Iva, Escl. Art. 7, Escl Art. 15, Escl art. 26, Esc. Art. 2, Iva Assolta Art. 74, Escl. Art. 74. Eventuali dubbi possono essere chiariti direttamente con il proprio commercialista di riferimento.

#### **Quadro VJ: Determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni**

##### Rigo VJ 3 - “ACQUISTI di beni e servizi da soggetti non residenti”

Indicare, distintamente per aliquota, il **totale** delle operazioni e dell’IVA.

##### Rigo VJ 13 - “ACQUISTI di fabbricati strumentali imponibili per opzione”

Indicare, distintamente per aliquota, il **totale** delle operazioni e dell’IVA.

##### Rigo VJ 16 - “ACQUISTI di servizi del comparto edile e settori connessi”

Si tratta degli ACQUISTI per operazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici, per le quali l’imposta è assolta dal committente (art. 17, co. 6, lett. a-ter; decorrenza 01.01.15).

Indicare, distintamente per aliquota, il **totale** delle operazioni e dell’IVA.

##### Rigo VJ 17 - “ACQUISTI di beni e servizi del settore energetico”

Si tratta degli ACQUISTI di beni e servizi del settore energetico, per i quali l’imposta è dovuta dal cessionario/committente (art. 17, co. 6, lett. d-bis, d-ter, d-quater; decorrenza 01.01.15).

Indicare, distintamente per aliquota, il **totale** delle operazioni e dell’IVA.

#### **Quadro VH: Variazioni delle comunicazioni periodiche**

Il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle Comunicazioni delle Liquidazioni periodiche IVA (Risoluzione 104/E del 28.07.2017).

##### Rigo VH17 – Acconto dovuto

Deve essere indicato l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Deve inoltre essere indicato il metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto: storico, previsionale, metodo delle operazioni effettuate (“metodo della liquidazione al 20 dicembre”).

Si chiede di segnalare il metodo effettivamente utilizzato per il calcolo dell'acconto iva e l'importo effettivamente pagato, per evitare inutili Comunicazioni di Irregolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate.

#### **QUADRO VT: Ripartizione territoriale dell'IVA al consumo**

Il quadro VT è un quadro obbligatorio, destinato a tutti i contribuenti IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione. Viene richiesto che le operazioni di vendita **imponibili** vengano distinte a seconda che il cliente sia stato un soggetto titolare di Partita IVA (sia società che lavoratori autonomi) o un consumatore finale (contraddistinto quindi da un codice fiscale e non dalla partita IVA; in questo senso gli enti e le associazioni che hanno esclusivamente codice fiscale (e non Partita IVA) sono da considerarsi "consumatori finali").

Se le operazioni di vendita imponibili sono effettuate nei soli confronti di soggetti titolari di Partita IVA i rigi da VT2 a VT22 non devono essere compilati.

Invece, per quanto riguarda i soli consumatori finali, viene richiesto di effettuare una ripartizione su base regionale, ove sono situati il luogo o i luoghi di esercizio della Vostra attività. Ciò significa che se una società ha sede, per esempio, nel Veneto ma ha effettuato vendite a consumatori finali in tutta Italia dovrà indicare nel quadro VT il totale delle vendite imponibili e dell'imposta, e, nella ripartizione regionale, indicherà tale importo completamente nel rigo del Veneto. Se una società invece ha una sede e più unità in diverse regioni dovrà ripartire le vendite in base alle regioni in cui opera.

#### **Esempio:**

La società Alfa con sede legale e luogo di esercizio dell'attività in Padova vende mobili. Tra i clienti ci sono numerosi soggetti non titolari di partita IVA provenienti da tutta Italia. La società Alfa compilerà il quadro VT indicando la distinzione delle vendite tra soggetti titolari di partita IVA e non. Nel caso in oggetto tutte le vendite devono essere indicate nel rigo del Veneto poiché il luogo d'esercizio dell'attività è esclusivamente Veneto.



Denominazione impresa \_\_\_\_\_

**Quadro VA**

VA5 – TELEFONI CELLULARI CON DETRAZIONE SUPERIORE AL 50%		
	Totale imponibile	Totale imposta
Acquisti apparecchiature	€	€
Servizi di gestione	€	€

**Operazioni con San Marino**

OPERAZIONI CON SAN MARINO			
	Imponibile	Imposta	Totale
Ammontare delle Cessioni (Vendite) dei beni ad operatori sammarinesi (VE30)	€	€	€
Ammontare degli Acquisti con pagamento IVA (VF28)	€	€	€
Ammontare degli Acquisti senza pagamento IVA (VF28)	€	–	€

**Quadro VE**

VE34 Operazioni ATTIVE non soggette all'imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7 septies	€
VE35 Col. 2 CESSIONI all'interno dello Stato di rottami e altri materiali di recupero (Art. 74, co. 7-8)	€
VE35 Col. 5 CESSIONI di fabbricati strumentali imponibili a seguito di opzione (Art. 10, n. 8-ter, lett. d)	€
VE35 Col. 8 Prestazioni ATTIVE comparto edile e servizi connessi (art. 17, co. 6, lett. a-ter)	€
VE35 Col. 9 Operazioni ATTIVE settore energetico (art. 17, co. 6, lett. d-bis, d-ter, d-quater)	€
VE37 Col. 1 Fatture IVA esigibilità differita EMESSE nel 2021 con incasso negli esercizi successivi	€
VE37 Col. 2 Fatture IVA esigibilità differita EMESSE nel 2021 con incasso negli esercizi successivi, ex art. 32-bis DL 83/2012 (Regime IVA per cassa)	€
VE38 Operazioni EFFETTUATE nei confronti di soggetti "split payment" (art. 17-ter)	€

VE39 Fatture IVA esigibilità differita EMESSE negli esercizi precedenti incassate nel 2021	€
VE40 CESSIONE Beni Ammortizzabili 2021 (Prezzo di Vendita)	€

**Quadro VF**

VF29 - ACQUISTI E IMPORTAZIONI				
Beni Ammortizzabili	Beni Strumentali non ammortizzabili	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni o servizi	Altri acquisti e importazioni	Totale
€	€	€	€	€

**Quadro VJ**

VJ 3 ACQUISTI di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		
Aliquota	Imponibile	IVA

Denominazione impresa \_\_\_\_\_

VJ 13 ACQUISTI di fabbricati strumentali imponibili per opzione (art. 10, n. 8-ter, lett. d)		
Aliquota	Imponibile	IVA

VJ 16 ACQUISTI di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, co. 6, lett. a-ter)		
Aliquota	Imponibile	IVA

VJ 17 ACQUISTI di beni e servizi del settore energetico (art. 17, co. 6, lett. d-bis, d-ter, d-quater)		
Aliquota	Imponibile	IVA

**Quadro VH**

VH 17 Acconto dovuto	Metodo di determinazione
€	

Denominazione impresa \_\_\_\_\_

**Quadro VT**
RIPARTIZIONE OPERAZIONI **IMPONIBILI** TRA CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

Totale operazioni <b>imponibili</b>	€	Totale imposta	€
Operazioni <b>imponibili</b> verso consumatori finali	€	Imposta	€
Operazioni <b>imponibili</b> verso titolari partita IVA	€	Imposta	€

RIPARTIZIONE OPERAZIONI **IMPONIBILI** TRA LE REGIONI

	Operazioni <b>imponibili</b> verso consumatori finali	Imposta
ABRUZZO	€	€
BASILICATA	€	€
BOLZANO	€	€
CALABRIA	€	€
CAMPANIA	€	€
EMILIA ROMAGNA	€	€
FRIULI VENEZIA GIULIA	€	€
LAZIO	€	€
LIGURIA	€	€
LOMBARDIA	€	€
MARCHE	€	€
MOLISE	€	€
PIEMONTE	€	€
PUGLIA	€	€
SARDEGNA	€	€
SICILIA	€	€
TOSCANA	€	€
TRENTO	€	€
UMBRIA	€	€
VALLE D'AOSTA	€	€
VENETO	€	€

## ALLEGATO A – CONTROLLI E SALVATAGGIO LIQUIDAZIONI IVA

### OPERAZIONI PRELIMINARI

Prima di mandare in definitivo tutte le liquidazioni, si raccomanda, a chi avesse calcolato l'acconto IVA del 27 Dicembre u.s. con il criterio del metodo al 20.12, di stampare in prova la liquidazione a tale data. Tale prospetto deve essere conservato a dimostrazione del metodo utilizzato per versare l'acconto. Si consiglia quindi di procedere successivamente alla stampa in definitivo al 31.12.

È necessario mandare in definitivo anche la Liquidazione 13 o Liquidazione di Conguaglio.

### CONTROLLI DA ESEGUIRE PREVENTIVAMENTE

Prima di mandare in definitivo i registri IVA è necessario procedere a dei controlli il più possibile accurati. Si consiglia di porre attenzione a quelle operazioni caratterizzate da detraibilità parziale o totale o da scritture contabili particolari.

Viene consigliato pertanto di controllare a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

OPERAZIONI ATTIVE	
Operazioni Fuori Campo	Controllo importante perché tali operazioni prevedono l'indetraibilità dell'imposta a monte ai sensi dell'art. 19 co. 2 DPR 633/72. Quindi è necessario fare un controllo qualitativo delle operazioni Fuori Campo e verificare che non ci siano casi di indebita detrazione dell'imposta.
Operazioni attive escluse IVA ai sensi dell'art. 7 Ter DPR 633/72	Tali operazioni sono effettivamente escluse dal campo IVA per mancanza del requisito di territorialità. Tuttavia necessitano di essere registrate non come fuori campo IVA, in quanto contrariamente a quelle indicate al punto precedente prevedono comunque la detraibilità dell'imposta a monte.
Operazioni Esenti	In particolare controllare se si tratta di operazioni che partecipano al calcolo del pro rata; se sono operazioni occasionali o meno. Questi aspetti vanno valutati inoltre assieme al proprio commercialista di riferimento.
Operazioni Non imponibili a seguito di Dichiarazione d'intento	Controllo delle fatture emesse a seguito del ricevimento di una dichiarazione d'intento controllando che tali operazioni non siano state contabilizzate con un codice IVA generico (es. N18) perché induce a compilare in modo errato la dichiarazione, e ancora più grave, a calcolare un plafond sbagliato. Controllo degli adempimenti relativi alle dichiarazioni d'intento.
Operazioni Non imponibili e Intracomunitarie	Controllo delle operazioni intracomunitarie e delle esportazioni (documenti comprovanti)

OPERAZIONI PASSIVE	
Operazioni con detraibilità parziale dell'IVA	Telefoni cellulari, autovetture, ecc.
Operazioni con IVA totalmente indetraibile	Operazioni afferenti a Operazioni attive Fuori Campo IVA, Esenti, ecc.

Operazioni Intracomunitarie	Controllare in particolare, le relative scritture contabili e che le fatture d'acquisto siano state correttamente integrate <sup>1</sup>
Operazioni con San Marino e Vaticano	
Operazioni ai sensi dell'art. 7 ter (Territorialità) del DPR 633/72	Verifica dell'integrazione della fattura o dell'autofattura

Liquidazioni e relative scritture di giroconto e versamenti eseguiti	
--	--

ATTENZIONE:

#### **Autofatture**

Non sempre dalla liquidazione IVA si rilevano le eventuali autofatture emesse.

Il problema sorge di frequente di fronte ad operazioni rese da non residenti, per cui, ai sensi dell'art. 17 co. 2 DPR 633/72 tutti gli obblighi di fatturazione, registrazione e versamento dell'imposta devono essere adempiuti dai cessionari o committenti "residenti". Si tratta del cosiddetto "sistema dell'autofattura". Si ricorda che tali operazioni vanno comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate inviando specifici file realizzati col formato XML della fattura elettronica.

E' necessario rilevare questi valori (imponibile ed imposta) perché se ne deve tenere conto nella Dichiarazione IVA.

#### **Operazioni esenti**

Nel caso in cui fosse stato utilizzato il codice "e10", quale causale IVA, è necessario che la società indichi se svolge operazioni esenti solo occasionalmente o, al contrario, se tali operazioni rientrano nell'attività principale.

#### **Credito anno precedente**

Ricordiamo il suggerimento di Studio di non inserire il credito IVA dell'anno precedente all'interno delle liquidazioni IVA. È stato invece suggerito, in caso di compensazione di un debito IVA con il credito IVA dell'anno precedente, di presentare un F24 con indicazione della compensazione orizzontale (si ricorda che nel caso di compensazione orizzontale "IVA con IVA" gli importi compensati non concorrono alla formazione dei limiti sopra indicati relativi alla previa presentazione della dichiarazione, modalità di versamento (non è obbligatorio l'utilizzo del canale Entratel/FiscOnline) e certificazione della dichiarazione). Si raccomanda, tuttavia, di evidenziare allo Studio eventuali diverse modalità contabili utilizzate nel 2023 e di adottare la prassi sopra consigliata per l'anno 2024.

<sup>1</sup> L'integrazione avviene riportando in calce alla fattura stessa il controvalore in Euro, (se espressa in altra moneta di conto) e l'imposta relativa, ovvero l'eventuale titolo di esenzione, di non imponibilità ecc..



**SALVATAGGIO DELLE LIQUIDAZIONI IN PDF per utenti AdHoc**

Solo dopo avere eseguito i controlli sopra indicati **e solo dopo averlo concordato con il proprio consulente** di riferimento si potranno lanciare in definitivo i Registri IVA e le Liquidazioni, compresa quella di conguaglio, fino al 31.12.2023 (con l'avvertenza di salvare in formato PDF le liquidazioni IVA, poiché queste non sono più ristampabili, contrariamente ai Registri IVA).

Si prega quindi di salvare le liquidazioni nelle cartelle dedicate del server condiviso.

**Si prega cortesemente ciascuna ditta di procedere alla stampa in definitivo prima di consegnare tutto il materiale al proprio consulente di riferimento.**

*Lo Studio rimane in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che risultasse necessario.*

*Cordiali saluti.*

*Sinaco Srl*